



---

## VIGILANZA SULLE FONDAZIONI E LPP DELLA SVIZZERA ORIENTALE

---

San Gallo, Gennaio 2019

Alle istituzioni di previdenza  
sottoposte alla vigilanza della  
Vigilanza sulle fondazioni e LPP  
della Svizzera orientale


Gentili Signore, Egregi Signori

Ci permettiamo di allegare alla presente l'invito all'evento «Neues zum BVG» del 7, rispettivamente 14 marzo 2019, previsto a Gossau risp. Coira. Saremo lieti di potervi incontrare all'evento indicato.

Al fine di garantire un'efficiente attività di vigilanza nei vostri confronti, vogliate prendere buona nota delle informazioni allegate.

Restiamo volentieri a disposizione per ogni eventualità, e siamo felici di poter collaborare con vicendevole profitto con la vostra istituzione di previdenza.

Freundliche Grüsse  
Oostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht



Stefan Stumpf  
Direktor

**Copia per conoscenza:**

- Periti in materia di previdenza professionale
- Organi di revisione

## 1. Termine per l'inoltro del rapporto di gestione

La documentazione completa e revisionata deve essere inoltrata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile. Significa che per l'anno contabile 2018, chiuso al 31.12.2018, la documentazione dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2019.

## 2. Richiesta di proroga

Una proroga per la trasmissione del rapporto di gestione, è concessa di principio per un massimo di due mesi, e deve essere inoltrata entro il termine di presentazione ordinario. La proroga viene concessa unicamente nel caso in cui l'istituzione di previdenza o l'ufficio di revisione attestino per iscritto che non sussiste una situazione di scoperto.

## 3. Documentazione da trasmettere

Documenti necessari:

- Conto annuale (bilancio, conto economico, allegato) validamente sottoscritto;
- Rapporto dell'ufficio di revisione;
- Verbale di approvazione del conto annuale da parte del Consiglio di fondazione. Il verbale (o i verbali) devono essere sottoscritti dal verbalizzante e dal Presidente dell'istituzione di previdenza;
- Il bilancio tecnico rispettivamente il rapporto attuariale del perito in materia di previdenza professionale, nel caso in cui questi documenti siano stati allestiti sulla base dei dati alla chiusura del bilancio;
- Altri documenti richiesti dall'Autorità di vigilanza.

Tutti i documenti devono essere di regola firmati in originale.

## 4. Sottocopertura

Le richieste di proroga per le istituzioni di previdenza in sottocopertura non saranno concesse.

## 5. Direttive della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)

Nel corso del 2018 la CAV PP ha modificato rispettivamente emanato le seguenti direttive:

*Direttive Nr. 03/2016 del 20 ottobre 2016 concernente la "Qualitätssicherung in der Revision nach BVG», modifica del 25 ottobre 2018 (disponibile solo in tedesco e francese)*

I requisiti per la formazione continua del revisore responsabile sono stati adattati e le condizioni per l'ammissibilità di ulteriori eventi di formazione sono state integrate e chiarite. Gli eventi interni delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale, che soddisfano i requisiti delle direttive, possono essere considerati ulteriori corsi di formazione (cfr. Sezione 5.1 delle istruzioni).

---

*Direttive Nr. 01/2012 del 1 novembre 2012 concernente l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale, modifica del 1° luglio 2018*

Le direttive sull'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale sono state aggiornate e completate. Le modifiche consistono in precisazioni di carattere non materiale (articoli concernenti lo scopo, il campo di applicazione e la comunicazione di eventuali cambiamenti), in alcune novità e nella soppressione di vari commenti che si riferivano alla fase iniziale della procedura di abilitazione del 2012, che ora non sono più di attualità (abilitazione provvisoria).

Sono inoltre state aggiunte disposizioni concernenti la pubblicazione nel conto annuale e la regolamentazione delle firme, che riguardano in particolare le persone giuridiche in possesso di un'abilitazione quali periti in materia di previdenza professionale.

Se un istituto di previdenza incarica una persona giuridica di svolgere i compiti di cui all'articolo 52e LPP, è a quest'ultima, in qualità di partner contrattuale dell'istituto di previdenza, e non al perito esecutore che incombe la responsabilità dal punto di vista giuridico. È pertanto necessario che dal conto annuale emerga chiaramente chi svolge l'attività di perito (perito esecutore, persona fisica) e chi ha ricevuto il mandato peritale (partner contrattuale, persona fisica o giuridica). Sia il perito esecutore che il partner contrattuale devono essere abilitati quali periti in materia di previdenza professionale.

Poiché in qualità di partner contrattuale la persona giuridica assume la responsabilità giuridica, tutti i documenti previsti per legge e quelli giuridicamente rilevanti vanno firmati sia dal perito esecutore che dalla persona giuridica in questione secondo il diritto di firma nel registro di commercio.

*Direttive Nr. 04/2013 del 28 ottobre 2013 concernenti la verifica e rapporto degli uffici di revisione, modifiche del 9 marzo 2018*

Le modifiche delle direttive della CAV PP sono entrate in vigore il 1° aprile 2018 e sono valide per la prima volta per la revisione dei conti annuali che sono stati chiusi dal 15 dicembre 2018 in poi. Sostituiscono le direttive D-04/2013 del 26 gennaio 2017.

Oltre alla verifica del conto annuale, la legislazione sulla previdenza professionale esige la verifica e la conferma di altri oggetti. Per il loro esame si applicano, oltre agli SR, le disposizioni della raccomandazione di revisione Schweizer Prüfungshinweis 40 sulla verifica e il rapporto dei revisori degli istituti di previdenza (versione del 9 marzo 2018).

*Direttive Nr. 01/2017 del 24 ottobre 2017 concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale*

Le direttive della CAV PP sono entrate in vigore al 1° gennaio 2018 e sono basate sulle istruzioni del Consiglio federale ancora oggi valide a tutti gli effetti. Le nuove istruzioni descrivono in dettaglio le responsabilità dell'esperto in materia di previdenza professionale, del revisore e dell'autorità di vigilanza e chiariscono l'approccio riguardo alle istituzioni di previdenza con più opere di previdenza.

Tutte le direttive della CAV PP sono consultabili nella loro versione attuale al sito della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP ([www.oak-bv.admin.ch](http://www.oak-bv.admin.ch)).

## 6. Indicazioni generali

### Regolamenti

I regolamenti nuovi o modificati, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di fondazione e regolarmente sottoscritti, devono essere trasmessi all'Autorità di vigilanza per il relativo esame.

La data di entrata in vigore del regolamento deve essere determinata all'interno del regolamento stesso (ad es. "valido dal gg.mm.aaaa").

Relativamente al regolamento di previdenza e a quello sulla liquidazione parziale deve essere allegato l'attestata dell'esperto in materia di previdenza professionale. Il modulo per la certificazione dell'esperto è reperibile all'indirizzo internet: [www.ostschweizeraufsicht.ch](http://www.ostschweizeraufsicht.ch)

Per le istituzioni collettive, in occasione della verifica dei piani di previdenza da parte dell'esperto in materia di previdenza professionale deve essere tenuta in considerazione il parere dell'UFAS di cui al Bollettino della previdenza professionale Nr. 97 cfr. 569 (disponibile in tedesco e francese) oltre che la direttiva DTA 7 della CSEP. La documentazione supplementare evidenziata in precedenza deve essere trasmessa all'Autorità di vigilanza unitamente ai regolamenti (nuovi o modificati).

### Compensazione della previdenza

A partire dal 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le disposizioni relative alla compensazione della previdenza in caso di divorzio. Le nuove basi legali rispettivamente quelle delle ordinanze sono molto dettagliate. I regolamenti di previdenza devono pertanto essere verificati e resi compatibili con le nuove disposizioni entro il 31.12.2018. I regolamenti adattati dovranno essere sottoposti, unitamente al rapporto di gestione 2018, al più tardi entro il 30 giugno 2019.

### Revisione della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

A partire dal 1° gennaio 2017 e a seguito delle modifiche della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 25.09.2015, sono state adeguate le disposizioni relative all'inizio dell'assicurazione (art. 6 OPP2) e il coordinamento con altre prestazioni (art. 34a LPP e art. 24 e segg. OPP2). Occorre pertanto verificare se i regolamenti necessitano di eventuali adeguamenti in questo senso. I regolamenti adattati dovranno essere sottoposti, unitamente al rapporto di gestione 2018, al più tardi entro il 30 giugno 2019.

### Tasso minimo LPP e tasso d'interesse di mora per le prestazioni d'uscita

Il tasso minimo LPP per il 1° gennaio 2019 rimane all'1%. Il tasso d'interesse di mora per il 1° gennaio 2019 resta pure invariato al 2% (Tasso minimo LPP più 1%; cfr. art. 7 OLP).

Il tasso di mora è esigibile se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l'istituto di previdenza non ha versato la prestazione d'uscita (art. 2 cpv. 3 e 4 LFLP).

### Scelta della strategia di investimento (piani di previdenza 1-e)

I regolamenti (comprese le eventuali tabelle di riscatto) delle fondazioni 1-e già esistenti devono essere adeguati entro il termine di 2 anni dall'entrata in vigore delle relative disposizioni al 1° ottobre 2017; ciò significa al più tardi il 30 settembre 2019.

### Miglioramento delle prestazioni

Gli istituti comuni e collettivi, nel caso in cui le riserve di fluttuazione non siano state interamente costituite, possono concedere miglioramenti delle prestazioni solo a determinate condizioni (art. 46 cpv. 1 OPP2).

Quale miglioramento delle prestazioni è da considerare qualsiasi remunerazione dell'aver di vecchiaia, che risulta essere più elevato del tasso tecnico dell'istituto collettivo e comune, così

---

come qualsiasi remunerazione dell'avere di vecchiaia che risulti essere più elevata dell'attuale tasso di riferimento della CSEP (v. Merkblatt der Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden Leistungsverbesserung nach Art. 46 OPP2; [www.ostschweizeraufsicht.ch](http://www.ostschweizeraufsicht.ch)).

Questa interpretazione costituisce secondo il Tribunale amministrativo federale una corretta concretizzazione della sicurezza finanziaria delle istituzioni di previdenza prevista dagli art. 65 e 71 LPP (Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 23 novembre 2017, A-863/2017).

### **Retrocessioni**

Secondo la recente giurisprudenza (decisione del Tribunale federale del 16 luglio 2017, DTF 143 III 348, 4A\_508/2016) le remunerazioni a terzi (retrocessioni, kick-backs, courtages etc.) non costituiscono prestazioni ricorrenti, bensì eventi singolari. L'obbligo di rimborso al cliente è soggetto ad un termine di prescrizione di 10 anni.

Gli organi responsabili devono verificare se vi sono richieste di restituzione per le quali non vi è stata una rinuncia legalmente valida.

## **7. Ulteriori informazioni**

### **Tasso tecnico di riferimento**

La CSEP ha fissato il tasso di riferimento per il 30 settembre 2018 al 2.0% (finora 2.0%).

La determinazione di questo tasso di riferimento avviene sulla base delle regole fissate delle direttive tecniche DTA 4 della CSEP. Rientra nella responsabilità dell'organo supremo dell'istituzione di previdenza, nell'ambito della valutazione degli impegni previdenziali (rendite correnti e accantonamenti), determinare un tasso tecnico che tenga in considerazione la struttura e le particolarità dell'istituto di previdenza. L'organo supremo deve quindi basarsi sulle raccomandazioni dell'esperto in materia di previdenza professionale (v. anche [www.skpe.ch](http://www.skpe.ch)).

### **Annunci sugli avvicendamenti di personale (Art. 48g OPP2)**

Gli avvicendamenti di personale nell'organo supremo, nell'organo di gestione, nell'amministrazione o nell'amministrazione patrimoniale devono essere comunicati senza indugio all'autorità di vigilanza competente (Art. 48g cpv. 2 OPP2). L'annuncio comprende il nome, la funzione e i diritti di firma. Auspichiamo adeguata un'informazione trimestrale di eventuali modifiche.

Contestualmente all'annuncio di avvicendamenti, occorre confermare che è stata effettuata la necessaria verifica dell'integrità e lealtà, e che se del caso sono state annunciate le modifiche all'Ufficio del registro di commercio.

### **Annuncio di cambiamenti in seno all'ufficio di revisione rispettivamente all'esperto previdenziale**

L'ufficio di revisione e l'esperto previdenziale abilitato devono informare tempestivamente l'Autorità di vigilanza nel caso di una cessazione del loro mandato (art. 36 cpv. 3 e art. 41 OPP2).

### **Annuncio di contributi non incassati**

Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, l'istituto di previdenza deve informarne la propria autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta (art. 58a cpv. 1 OPP2). L'annuncio comprende il nome del datore di lavoro affiliato, il contributo annuo, l'ammontare dello scoperto e lo stato della procedura di incasso.

### **Rilevamento statistico della CAV PP**

---

LA CAV PP effettuerà nel 2019 un rilevamento statistico per conoscere la situazione finanziaria delle casse pensioni al 31 dicembre 2018.

La CAV PP contatterà direttamente gli istituti di previdenza, i quali saranno tenuti a inserire i dati in un tool online. Ogni domanda al riguardo dovrà essere inoltrata alla CAV PP.

### **Tassa di vigilanza per la CAV PP**

Secondo l'art. 7 dell'Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP1) le Autorità di vigilanza riconoscono alla CAV PP una tassa di vigilanza. Questa tassa viene calcolata sulla base del numero di istituzioni vigilate, del numero di persone attive assicurate e sul numero di rendite versate da parte delle istituzioni vigilate, ed è riscossa presso le istituzioni vigilate (cfr. la decisione del Tribunale federale 9C\_331/2014 del 23 marzo 2015).

Il calcolo si basa sui dati al 31 dicembre dell'anno precedente (tassa base di CHF 300.-- per istituto di previdenza e una tassa flessibile di al massimo 8 centesime per assicurato e per rendita pagata). In questo senso saranno calcolati gli importi per la tassa di vigilanza alla CAV PP per l'anno 2018 (sulla base dei dati al 31.12.2017), e nel corso della prima metà del 2019 sarà inviata la fattura alle istituzioni di previdenza.